



CITTÀ DI BONDENO

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU-TASI DELLE UNITA' IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore 21:30, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor PRESIDENTE FABIO BERGAMINI ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
BONATI ORNELLA	P	TASSINARI SARA	P
BERGAMINI FABIO	P	TASSI STEFANO	P
PIACENTINI FRANCESCA	A	BARALDINI MAURO	P
ZAMBELLI MICHELE	P	NARDINI GIOVANNI	P
PANCALDI LUCA	A	VERRI MAURO	P
BENEA BRUNELLA	P	POLETTI LIVIO	P
BERGONZINI LORENZA	P	CAMERANI ANNALISA	A
ZANCOGHI VALERIO	P	FARAONI ILARIA	P

Presenti n. 13 Assenti n. 3.

Il Presidente del Consiglio, FABIO BERGAMINI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROSA ALLOCCA.

Sono presenti gli scrutatori:

BONATI ORNELLA

TASSI STEFANO

VERRI MAURO

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
AI FINI IMU-TASI DELLE UNITA' IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE
CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA
DI PRIMO GRADO**

Sono presenti, senza diritto di voto:

- Il Sindaco F.F. Cristina Coletti
- gli Assessori: Vincenzi, Cestari, Saletti e Poltronieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Cestari. Vengono trattati congiuntamente i punti da n. 2 a n. 7.

PREMESSO che:

- il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dei commi 675 e 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013, la quale all'art. 1 comma 707 con modifica ed integrazione al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali;

VISTI:

- il proprio atto n. 15 del 24/02/2014 avente per oggetto: “IMU 2014 - assimilazione all'abitazione principale delle unità abitative concesse in comodato a parenti entro il primo grado”;
- il proprio atto n. 8 del 22/01/2015 di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria(IMU) per l'anno 2015;
- il proprio atto n. 9 del 22/01/2015 di approvazione delle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Precisato che:

- per abitazione principale ai fini IMU s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- per pertinenze ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2015 l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le seguenti disposizioni:

- l'agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta (comodante) abbia concesso l'unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo grado (comodatario) che la utilizza come abitazione principale avendoci stabilito la propria residenza e dimora abituale;
- il comodato deve essere debitamente registrato; l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero: data della stipula, data della residenza e dimora abituale del comodatario; per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
- l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in tale caso, è applicabile la Tasi con l'aliquota dello 0,33% prevista per le abitazioni principali;
- nel caso in cui, la rendita dell'abitazione superi i 500 euro, l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500 euro, con applicazione della Tasi allo 0,33% prevista per le abitazioni principali, mentre la parte eccedente è soggetta all'imposta IMU con aliquota del 0,99%;
- il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro;

Ritenuto opportuno stabilire le modalità per ottenere l'agevolazione come segue:

- a. i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 giugno per il primo semestre o 31 dicembre 2015 per il secondo semestre, pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:
 - *cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del soggetto passivo d'imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e relative pertinenze, nonché gli identificativi catastali;*
 - *cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona (comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze, la data di residenza nell'immobile;*
 - *il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli estremi di registrazione;*
- b. il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2015;
- c. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;
- d. coloro che hanno già presentato l'apposita autocertificazione ed usufruito dell'agevolazione tributaria nell'anno 2014, potranno continuare ad applicarla anche per l'anno 2015, a condizione siano mantenuti i requisiti ovvero un contratto di comodato registrato ancora valido e la residenza e dimora abituale del comodatario; in tale caso non sono tenuti a presentare alcuna documentazione;

VISTI:

- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle

delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

DATO ATTO che la presente deliberazione è di natura regolamentare con effetto retroattivo, per cui decorre dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" allegato;

Dichiarazione Consigliere Nardini (PD) – Deliberazione positiva. Non votiamo in maniera favorevole, ma ci asteniamo.

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16,
Presenti n. 13
Votanti n. 9
Astenuti n. 4 - Nardini, Verri, Poletti e Faraoni - PD
Voti a favore n. 9
Voti contrari n. --

DELIBERA

- 1) Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente richiamato;
- 2) Per l'anno d'imposta 2015, di equiparare all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:
 - il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;
 - il comodato deve essere debitamente registrato;
 - l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero, della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario;
 - per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
- 3) di stabilire che l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in tale caso, è applicabile la Tasi con l'aliquota dello 0,33% prevista per le abitazioni principali;
 - nell'ipotesi in cui la rendita dell'abitazione superi i 500 euro, l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500 euro, con applicazione della

Tasi allo 0,33% prevista per le abitazioni principali, mentre la parte eccedente è soggetta all'imposta IMU con aliquota del 0,99%;

4) di precisare che il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro;

5) di dare atto che ai sensi della normativa vigente indicata in premessa, nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6) di stabilire che per beneficiare dell'agevolazione occorre seguire le seguenti modalità:

- a. i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi del Comune, entro il 30 giugno per il primo semestre o 31 dicembre 2015 per il secondo semestre, pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:
 - *cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del soggetto passivo d'imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e relative pertinenze, nonché gli identificativi catastali;*
 - *cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona (comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze, la data di residenza nell'immobile;*
 - *il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli estremi di registrazione;*
- b. il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 2015;
- c. le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;
- d. coloro che hanno già presentato l'apposita autocertificazione ed usufruito dell'agevolazione tributaria nell'anno 2014, potranno continuare ad applicarla anche per l'anno 2015, a condizione siano mantenuti i requisiti ovvero un contratto di comodato registrato ancora valido, la residenza e dimora abituale del comodatario; in tale caso non sono tenuti a presentare alcuna documentazione;

8) di dare atto che la presente deliberazione è di natura regolamentare con effetto dal 1° gennaio 2015;

9) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente

INDI

Con successiva votazione palese, stante l'urgenza con n. 13 consiglieri presenti, votanti n. 9, n. 9 voti a favore e n. 4 astenuti – Nardini, Verri, Poletti e Faraoni - PD

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
AI FINI IMU-TASI DELLE UNITA' IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE
CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA
DI PRIMO GRADO**

CIG:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 07-01-2015

Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE
F.to FABIO BERGAMINI

II SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSA ALLOCCA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 30-01-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-01-2015

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

II SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSA ALLOCCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal 30-01-2015 al 14-02-2015 al n. 169.

Dalla residenza comunale, lì 16-02-2015

F.to Il Responsabile del Servizio
Incaricato

Attestato di conformità

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì _____

Il funzionario Comunale Incaricato